

Repertorio atti n. del
ATTO DI TRANSAZIONE

Accordo ai sensi del comma 1 artt. 1965, 1966, 1967 Codice Civile

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della Dr.ssa Massimo Braganti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Amministrativo dell' Azienda USL Toscana Centro delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1234 del 23.08.2018 ;

E

Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l., con sede legale in Prato (50100), Via Cantagallo 56, P.I. 02323750972, (d'ora innanzi Casa di Cura) rappresentata per la firma del presente atto dal Legale Rappresentante pro-tempore Dr. Simone Buda;

Premesso

- a) che in data 05.04.2006 è stato sottoscritto il contratto (repertorio atti n. 349) tra l'Azienda USL n. 4, confluita nell'Azienda, e la Casa di Cura Villa Fiorita s.r.l., partita IVA n. 00336980974, titolato "*Contratto con la Casa di Cura Villa Fiorita s.r.l. per la realizzazione e gestione di un Centro di radioterapia*" ed avente ad oggetto la realizzazione di un Centro di Radioterapia per l'Azienda USL 4 di Prato (confluita in Azienda), di durata di anni 15, con scadenza giuridica prevista per il 04.04.2021, mentre la scadenza per gli effetti economici è individuata "*dal momento in cui la struttura sarà legittimata ad esercitare l'attività di radioterapia per conto dal SSN*" e precisamente nell'anno 2023;
- b) che con atto del 28.01.2015 l'allora Casa di Cura Villa Fiorita s.r.l., partita IVA n. 00336980974, conferiva il ramo d'azienda operativo, attraverso cui veniva esercitata l'attività di ricovero e cura dei pazienti, alla società di nuova costituzione denominata Casa di Cura Villa Fiorita s.r.l. partita IVA n. 02323750972, con sede legale in via di Cantagallo 56, Prato;
- c) che con deliberazione n. 320 del 26.03.2015 dell'allora Azienda USL 4 veniva recepita la citata innovazione e al contratto stipulato con la vecchia Casa di Cura subentrava la nuova Casa di Cura "*in tutti i rapporti commerciali ed operativi afferenti il ramo di azienda cui viene esercitata l'attività di ricovero e cura dei pazienti e di conseguenza in tutti i contratti sottoscritti con questa Azienda*";
- d) che è volontà dell'Azienda risolvere il contratto di cui sopra in quanto, come da nota del 09.10.2017 prot. n. 137264, a seguito di "*una valutazione delle macchine di radioterapia che operano nell' Azienda USL Toscana Centro*", il Direttore Generale dell'AZIENDA ha espresso la necessità "*di dotare il territorio della Zona Distretto di Prato di un acceleratore di ultima generazione*" dal momento che "*la macchina attualmente presente nel centro di Radioterapia di Prato presso Villa Fiorita non risulta infatti più sufficiente all'effettuazione di trattamenti con tecniche avanzate, che garantiscano un'offerta adeguata ai pazienti oncologici con un elevato standard terapeutico con omogeneità di accesso alle cure*";

- e) che è altresì volontà delle parti procedere alla stipula di un nuovo contratto con oggetto “*Contratto con la Casa di Cura Villa Fiorita s.r.l., partita IVA 02323750972, per la gestione della struttura ospitante il Centro di radioterapia*” che abbia in dotazione un acceleratore di ultima generazione come specificato nel punto d) di cui sopra;

Considerato

- che la Casa di Cura, alla luce della globalità degli impegni economici assunti e sostenuti per la fornitura del servizio meglio descritto nel contratto dell'anno 2006 (repertorio atti n. 349), si è dichiarata disponibile ad accettare la risoluzione anticipata del contratto medesimo alla condizione di ottenere adeguate contropartite di natura compensativa;
- che l'Azienda, ritenendo eccessivo l'importo richiesto dalla Casa di Cura, dopo ampio confronto e sulla base dei conteggi del Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di Gestione in collaborazione con lo Staff Direzione ASTC di cui ai documenti del 19.12.2017, del 22.01.2018 e del 03.05.2018, si è resa disponibile a riconoscere alla stessa la minor somma pari ad € 1.166.855,50 oltre IVA di legge;
- che è intenzione delle parti addivenire, con il presente atto ad un accordo ai sensi del comma 1 artt. 1965, 1966, 1967 Codice Civile;

tanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. la risoluzione consensuale ed anticipata del contratto ad oggi in vigore tra le parti (repertorio atti n. 349 del 05.04.2006), con decorrenza dal 31.12.2017 in luogo della scadenza giuridica prevista per il 04.04.2021 e per gli effetti economici nell'anno 2023;
2. per tale risoluzione anticipata l'Azienda riconosce a titolo transattivo alla Casa di Cura una somma pari ad **€ 1.166.855.50** oltre IVA di legge, somma che verrà corrisposta in 4 tranches trimestrali a decorrere dall'effettiva messa in uso clinico delle attrezzature di cui ai punti d) ed e) del “Premesso” del presente atto transattivo;
3. nella fase di messa in uso clinico delle attrezzature di cui al precedente punto 2, il servizio sarà comunque garantito con la macchina già presente nella struttura ospitante il Centro di radioterapia esistente presso la Casa di Cura. Per tale fase l'Azienda riconoscerà alla Casa di Cura il canone previsto dal contratto di cui alla deliberazione n. 254 del 30.06.2006. L'importo del canone corrisposto dall'Azienda nella fase necessaria alla messa in uso clinico delle attrezzature sarà determinato in misura proporzionale alla durata di tale fase. Pertanto, la somma che l'Azienda riconosce alla Casa di Cura a fronte della risoluzione anticipata del rapporto dovrà essere decurtata proporzionalmente rispetto alla risoluzione anticipata di sei anni. Di conseguenza le tranches della somma di cui al

precedente punto 2 che l'Azienda riconosce a titolo transattivo saranno rimodulate tenuto conto di quanto indicato al presente punto 3;

4. la Casa di Cura accetta le condizioni di risoluzione sopra esposte e, a fronte del corretto adempimento della controparte, si dichiara integralmente soddisfatta, ritenendo di non avere altro a che pretendere dall'Azienda per nessun titolo, ragione o causa derivante dal rapporto contrattuale stipulato con l'azienda in data 05.04.2006;
5. le parti reciprocamente si danno atto di voler addivenire ad una conciliazione tra loro senza alcun riconoscimento della legittimità, in fatto ed in diritto, delle avverse pretese e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi atto o azione giudiziale o stragiudiziale, sia in sede civile che penale, intrapreso o da intraprendere, relativamente a quanto concordato;
6. con la firma del presente accordo e con l'accettazione della somma indicata al precedente punto 2, la Casa di Cura, quindi, dichiara di rinunciare espressamente ad ogni e ulteriore pretesa e, conseguentemente, riconosce che l'Azienda niente alla stessa deve ad alcun titolo in più rispetto alla riconosciuta somma di € 1.166.855,50 più IVA, fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente punto 3.

Il presente contratto, che consta di n. 3 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese di bollo sono a carico della Casa di Cura e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

per l'Azienda USL Toscana Centro

per la Casa di Cura Villa Fiorita

Il Direttore Amministrativo

il Legale Rappresentante

Dr. Massimo Braganti

Dr. Simone Buda

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)